



TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4663 /2019

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

rilevata la regolare costituzione delle parti;

visti gli artt. 649 c.p.c. e 78, co. 1, lett. a) e co. 2, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69;

ritenuto, quanto all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto avanzata dalla parte opponente, che i "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. possano attenere al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (cfr. in tal senso: Trib. Torino sez. III, 10/12/2007, in *Dejure* 2014; Trib. Parma, 11 marzo 2004 in *Giur. it.* 2004, 2321; Pret. Termini Imerese, 3 dicembre 1996 in *Giur. it.* 1998, 54; Trib. Piacenza, 3 ottobre 1994 in *Foro it.* 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 8 febbraio 1992, n. 1410 in *Giust. civ. Mass.* 1992, fasc. 2; Pret. Roma, 6 dicembre 1982 in *Dir. lav.* 1983, II,138);

ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, tenuto conto:

1) quanto all'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, dell'inammissibilità dell'eccezione svolta dagli opposenti, per omessa contestazione di tutti i possibili criteri idonei a radicare presso il Tribunale di Velletri la competenza per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e dell'applicabilità del principio giurisprudenziale in virtù del quale il foro negoziale individuato dalle parti è idoneo a determinare un'ipotesi di competenza esclusiva solo qualora le medesime abbiano in modo inequivocabile ed espresso dichiarato la loro concorde volontà, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma, altresì, di



escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa; 2) della produzione documentale effettuata dall'opposta in sede monitoria e di costituzione nel giudizio di opposizione, da cui si ricava il difetto di *fumus boni iuris* delle censure di parte opponente sulla asserita mancata pattuizione tra le parti delle condizioni economiche applicate dalla Banca alle linee di credito concesse alla Dario s.r.l. sul conto corrente, atteso che tutti i contratti di apertura di credito prodotti dalla banca contengono le "norme contrattuali" e le "condizioni economiche" convenute e praticate (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio e docc. 25, 26 e 27 fasc. opposta); 3) della mancata allegazione da parte degli oppositori dei criteri di calcolo utilizzati nella perizia econometrica svolta dal Consulente di parte nel proprio elaborato; 4) della generica contestazione in ordine all'applicazione, da parte della banca opposta, di interessi anatocistici, alla violazione dell'art. 117 TUB e all'indebita applicazione di interessi ultralegali, al superamento dei tassi soglia usurari, non corroborata, sul punto, da alcuna specifica stima econometrica, tenuto conto, in particolare, della mancata produzione da parte degli oppositori dei Decreti Ministeriali previsti dalla l. 108/96, non creando in tal modo le condizioni perché il presunto e contestato superamento sia in concreto verificabile, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre somme indebitamente contabilizzate dalla banca; 5) dello specifico contenuto dell'art. 6 della lettera di fideiussione sottoscritta dal _____ concernente l'onere di quest'ultimo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice principale e, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, tenuta, a sua volta, a comunicare al fideiussore l'entità dell'esposizione complessiva del debitore soltanto a richiesta scritta del medesimo; 6) quanto all'eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della legge *antitrust*, che, sebbene una intesa vietata ai sensi dell'art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, affinché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli allegghi la nullità della intesa medesima – essendo comunque onerato di provare la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (Cass. Civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30818) - ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, in quanto l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad



essa conseguente, è quella risarcitoria (cfr. Cass. Sez. Un., n.2207/2005; cfr. d. lgs. 3/2017, il quale, all'art. 1, comma 1: “disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese”);

considerato che la materia oggetto del contendere rientra nel novero di quelle per cui, a mente dell'art. 5 comma 1 bis d. lgs. 28/10, così come integrato dall'art. 84 co. 2 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, è previsto il preventivo esperimento della procedura di media-conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione, alla quale dovranno partecipare le parti personalmente, sempre quale condizione di procedibilità della domanda;

rilevato che lo stesso non risulta essere stato esperito dalle parti;

P.Q.M.

rigetta l'istanza avanzata dagli oppositori di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. per cui è causa;

fissa a parte opponente termine di gg. 15, dal 15.3.2020, per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al comma 1 *bis* dell'art.5 del d.lgs. 28/10;

rinvia la causa per la verifica di procedibilità e per la trattazione all'udienza del 7.7.2020, ore 9.30.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.

Velletri, 05/03/2020.

Il Giudice

dott. Paolo Goggi

